
I congedi razziali dei militari ebrei italiani nel 1938-1939¹

di

Giovanni Cecini

La partecipazione della popolazione di religione israelita alle lotte risorgimentali e quindi alla creazione dell'Unità d'Italia e del Regno fu ingente quanto attiva. Anche per questo motivo, a partire già dalla corte sarda di Carlo Alberto, vennero emanate delle norme affinché gradualmente anche a quella componente della società, fino ad allora ghettonizzata per motivi religiosi, fossero concessi i pieni diritti civili e politici.

A partire proprio dalla proclamazione dell'Unità un gran numero di cittadini ebrei entrò a pieno titolo nella vita sociale della nazione e dello stato, come impiegati, insegnanti, politici e ovviamente anche come soldati di professione.

Tra i rami dell'impiego pubblico fu di primissimo piano proprio la carriera militare, che vide alla fine del secolo un numero sempre crescente di ebrei in divisa. "Nel 1869 l'esercito italiano aveva 87 ufficiali e più di 300 soldati israeliti"², ossia lo 0,6% degli ufficiali e lo 0,2% dei soldati, rompendo ogni proporzione, se si considera una media nazionale di 0,1% ebrei sull'intera popolazione, rendendoli molto rappresentati nelle Forze Armate. Vista la preminente estrazione borghese, intellettuale e la elevata istruzione che gli israeliti avevano, ciò poté avvenire soprattutto nel rango degli ufficiali, rendendolo ancor più che rappresentativo rispetto ai sottufficiali e alla truppa. Solo nel 1860 entrarono nelle Scuole Militari 28 ebrei, fra i quali Giuseppe Ottolenghi, che raggiungerà i massimi gradi e immediatamente prima di morire l'incarico di Ministro della Guerra tra il 1902 e il 1903. L'Annuario del 1895 dell'Esercito Italiano conteneva circa 700 ufficiali ebrei³ [inclusi i riservisti]. Nel 1900 il solo esercito annoverava 163 ufficiali in servizio permanente, secondo una testimonianza dell'epoca⁴.

¹ Questo saggio è un'analisi specifica di un argomento ben più vasto, che sarà oggetto di un volume dello stesso autore, prossimamente pubblicato dall'editore Ugo Mursia, Milano.

² S. Foà, *Gli ebrei nel Risorgimento italiano*, B. Carucci editore, Assisi-Roma 1978, p. 76; G. Bedarida, *Ebrei d'Italia*, Soc. ed. Tirrena, Livorno 1950, p. 230 e idem, *Gli Ebrei nel Risorgimento italiano*, in "La Rassegna Mensile Israel", XXVII, n. 7-8, 1961, p. 305.

³ E. Rubin, *140 Jewish Marshals, Generals and Admirals*, De Vero Books, London 1952, pp. 157 ss.; M. Michaelis, *Gli ufficiali superiori ebrei nell'esercito italiano dal risorgimento alla marcia su Roma*, in "La Rassegna Mensile Israel", XXX, n. 4, 1964, p. 157; A. Rovighi, *I militari di origine ebraica nel primo secolo di vita dello stato italiano*, USSME, Roma 1999, pp. 14 ss.

⁴ E. Righini, *Semitismo e Antisemitismo in Italia*, Sandron, Milano-Palermo 1901, p. 338.

La Prima Guerra mondiale contò tra l'altro 21 generali israeliti⁵ e nel 1920 si contarono nelle amministrazioni dello Stato 3.259 ebrei, dei quali 267 del Ministero della Guerra (comprendente allora anche l'Aeronautica) e 117 da quello della Marina⁶.

L'ascesa al potere del Partito fascista e la costruzione graduale della dittatura mussoliniana non mutò la realtà preesistente, anzi lo stesso Duce spesso non solo esaltò lo spirito eroico di alcuni ebrei, ma favorì, per esempio nella prima metà degli anni '30, lo sviluppo di una Scuola marittima a Civitavecchia per giovani sionisti.

Come è noto, le cose iniziarono a cambiare a partire dal 1936-1937, quando sia per motivi razziali/coloniali, sia per motivi di rinnovamento dello spirito fascista, ma soprattutto per questioni di opportunismo riguardanti la politica estera, ovvero un più stretto legame tra l'Italia fascista e l'antisemita Germania nazista, anche nel Regno d'Italia, che fino ad allora non aveva espresso, sul piano legislativo, orientamenti antisemiti, trovò spazio il vergognoso fardello antiggiudaico.

A partire dagli inizi del 1938, la politica di Mussolini si accostò gradualmente all'individuazione, alla classificazione degli ebrei italiani e stranieri e allo studio per estrometterli dalla vita civile della nazione.

Per coerenza con questi nefasti destini, anche le forze armate si adeguarono a tale deprecabile condotta. Prima in maniera larvata, poi a colpi di circolari ministeriali, fino ad arrivare alla vera e propria Legislazione antiebraica, qualsiasi militare dichiarato "di razza ebraica", verrà espulso non solo da quello che rappresentava l'unico modo di sostentamento, ma soprattutto da quello che per molti era una missione, nonché il sentimento più alto per sentirsi legati alla propria patria.

Mussolini, per far sembrare meno doloroso l'antisemitismo di stato, oltre allo slogan da balcone "discriminare e non perseguire", inventò proprio la categoria "discriminati", ovvero quella relativa a coloro che per meriti di fronte alla patria o al regime potessero avere dei "privilegi", rispetto ai divieti introdotti.

La prima norma che introdusse limitazioni anche ai militari venne discussa nella seduta del Gran Consiglio del fascismo del 6-7 ottobre 1938: la "Dichiarazione della razza". Durante la riunione si formarono due schieramenti: quello degli intransigenti e quello che avrebbero concesso maggiori attenuazioni a favore degli ebrei, capeggiato da Italo Balbo.

Durante la discussione, Balbo, De Bono e Federzoni si batterono affinché all'interno della categoria dei discriminati fossero inclusi tutti i combattenti senza distinzioni. Un Balbo molto aggressivo, nell'intenzione di dare peso almeno alle Croci al merito di guerra degli ebrei, non mancò di attaccare lo stesso Mussolini: "Tu stesso, Duce, hai avuto la croce di guerra, e non la medaglia al valore. Se fossi ebreo, non saresti discriminato!"⁷

⁵ Questo dato è ricavabile dall'analisi delle carriere, nelle biografie riportate in E. Rubin, *op. cit.*

⁶ A. Rovighi, *op. cit.*, pp. 17-18.

⁷ L. Preti, *Impero fascista africani ed ebrei*, Mursia, Milano 1968, p. 141; G. B. Guerri, *Italo Balbo*, Mondadori, Milano, 1998, p. 358; C.G. Segrè, *Italo Balbo*, il Mulino, Bologna 1988, p. 426.

In conclusione, i tre oppositori comunque riuscirono a far inserire i combattenti decorati di Croce al merito di guerra tra i discriminati⁸. Nella versione definitiva cambiò anche il punto riguardante l'impossibilità per i non discriminati di prestare il servizio militare, che non suonava più come un'esenzione ma come un divieto, laddove affermava che gli ebrei non avrebbero più potuto "prestare servizio militare in pace e in guerra".

Nella sostanza tutto ciò però poco importava, perché "le discriminazioni non contano"⁹ come disse lo stesso duce a Ciano, in una pausa della seduta, facendo come al solito il doppio gioco. Queste parole, come se ne servisse la riprova, mostrano ancora una volta come la svolta mussoliniana all'antisemitismo sia dipesa solo da logiche di demoniaco machiavellismo e non da convinto spirito di superiorità della "razza italica", peraltro assolutamente assente nel Mussolini uomo politico, che dal congresso di Monaco si trovò definitivamente sprofondato nel più avvilito servilismo nei confronti dei tedeschi.

A poco servirono in tutta Italia le testimonianze di fedeltà degli ebrei militari alle istituzioni, come a nulla servirono le flebili obiezioni di Pio XI nei riguardi della validità dei matrimoni misti o di Vittorio Emanuele III. Il comportamento del re-soldato fu comunque assolutamente deprecabile, proprio perché acconsentì senza protestare a quella folle epurazione anche nell'unica istituzione che gli era rimasta ormai fedele: l'Esercito.

Sin dal giorno successivo della fatidica seduta, il Ministero della Guerra, in linea con le circolari preparatorie già fatte diffondere, dispose che:

Sono da considerarsi di razza ebraica:

- i nati da genitori entrambi ebrei;
- i nati da padre ebreo e madre straniera;
- i nati da matrimonio misto che professino religione ebraica¹⁰.

A fine ottobre per gli istituti militari, dove i preparativi erano stati avviati già da mesi, si decise "l'immediato allontanamento degli allievi di razza ebraica dalle scuole militari"¹¹, perché luogo di formazione della successiva classe degli ufficiali. Fu dibattuta l'opportunità di applicare i "temperamenti" del Gran Consiglio nelle scuole militari, ossia la possibilità di evitare l'esclusione a quei cadetti e allievi le cui origini ebraiche fossero attenuate da meriti militari o civili; queste eccezioni avrebbero creato però non solo difficoltà - riammissione di alcuni giovani recentemente allontanati - ma anche e soprattutto un'incoerenza di fondo nella bieca logica del rinnovamento razziale: "l'ufficiale è insegnante e educatore per eccellenza nella grande scuola dell'esercito"¹². Onde evitare tali inconvenienti,

⁸ R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1993, p. 304.

⁹ G. Ciano, *Diario 1937-1943*, Bur, Milano 1990, p. 193.

¹⁰ Archivio dell'Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (AUSSME), rep. H1, b. 1, promemoria ministeriale di servizio n. 62 del 12/X/1938-XVI.

¹¹ *Ivi*, promemoria del Ministero della Guerra per il duce del 25/X/1938-XVI.

¹² *Ibidem*.

Mussolini accettò la proposta di “tirare diritto”¹³, disapplicando così quelle attenuazioni inserite nella “Dichiarazione della razza”. In quella circostanza non ci si volle ricordare che proprio da quelle scuole, nelle quali ufficiali e sottufficiali israeliti si erano formati, era uscita la nuova generazione che aveva combattuto valorosamente per il regime in Africa e in Spagna¹⁴.

Contro queste iniziative, l’Unione delle comunità israelitiche, tramite il suo presidente Ascoli, chiese al ministero di equiparare “lo stato di fatto allo stato di diritto per coloro che avevano i titoli per essere insigniti della croce di guerra”¹⁵, ma che poi non avevano provveduto a inoltrare domanda nei termini stabiliti. In particolare per tutti quei feriti e militari che avevano meritato un encomio solenne nella Grande Guerra, per quelli della guerra di Libia, quando la croce non era stata ancora istituita. Altresì chiese di inserire nella categoria “volontari” anche coloro che avevano presentato domanda per l’Africa Orientale o per la Spagna e poi per vari motivi non avevano raggiunto i luoghi di combattimento. Particolare attenzione inoltre venne chiesta per tutti i militari che avevano prestatato il loro servizio con fedeltà e onore, la cui esclusione sarebbe significata una sorta di degradazione, e per i più giovani ufficiali di carriera o di complemento che per età non avevano potuto partecipare alle guerre.

Il presidente Ascoli poi concluse che, escludendo tutti questi Italiani in divisa dalla qualifica di volontario, ciò avrebbe significato per loro essere ridotti ad uno stato giuridico persino inferiore a quello dei sudditi dell’Impero, ma proprio questo era l’obbiettivo dei piani di Mussolini.

Nel frattempo le decisioni della seduta del 6-7 ottobre vennero incluse nel R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, che vietava agli ebrei, oltre alla possibilità di prestare il servizio militare, anche la dipendenza dalle “amministrazioni civili e militari dello Stato”. Fino ad allora tutti questi provvedimenti non erano suffragati da nessuna norma di attuazione, che però non si fece attendere troppo. Solo poche settimane dopo, tra le varie altre disposizioni legislative, venne approvata quella che colpì più direttamente i militari ebrei: il R.D.L. 22 dicembre 1938, n. 2111 (convertito il 2 giugno 1939 in legge n. 739), “Disposizione relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica” (G.U. n. 30, 6 febbraio 1939). Tale norma, seguendo le vie legali, collocava in congedo assoluto a partire dal 1° gennaio 1939 tutti i dipendenti di razza ebraica delle Forze Armate, della Guardia di Finanza e della Milizia.

Teoricamente questa legge avrebbe dovuto valere solo per i non discriminati in base all’art. 14 dei “Provvedimenti per la difesa della razza”, ma all’atto pratico il regime la attuerà disinvoltamente per tutti i militari ebrei (tranne pochissime eccezioni), senza distinzione di grado, anzianità, meriti e decorazioni. La logica dei congedi era tutta legata al fatto che anche generali e ammiragli erano considerati

¹³ *Ibidem*, annotazione di Sebastiani, accettata con un “sì” da Mussolini.

¹⁴ E. Momigliano, *Storia tragica e grottesca del razzismo italiano*, Mondadori, Milano 1946, p. 70.

¹⁵ Archivio Centrale di Stato (ACS), SPD, CR, b. 145, lettera dell’Unione al Ministero della Guerra del 1°/X/1938-XVI.

semplici dipendenti statali, per i quali la legge non faceva eccezioni, tanto meno per i discriminati.

Le uniche garanzie che vennero concesse ai futuri congedati erano di natura economica; esse si basavano sulla quiescenza e l'indennità, relativamente alla maturazione dei diritti dei singoli, in base al loro grado e anzianità, "fino al raggiungimento del diritto di pensione"¹⁶; ben poca cosa per un numero ragguardevole di validi e fedeli soldati, la cui unica colpa - se così si può chiamare - era quella di appartenere ad una tradizione cultural-religiosa diversa e per questo considerati da un giorno a un altro sospetti e di razza inferiore.

Come si è potuto constatare, le discriminazioni risultarono soltanto un autentico raggiro: un espediente per illudere gli ebrei e per colorare di spirituale un razzismo biologico, brutta copia di quello tedesco. La commissione, presieduta dal prefetto Antonio Le Pera, che avrebbero dovuto valutare le discriminazioni caso per caso, aveva massima discrezione, rendendo abituale il mercimonio di discriminazioni e di arianizzazioni.

In ogni caso, una volta ottenuta, la discriminazione non si era neppure certi di poterla mantenere, infatti era possibile anche una sua revoca. All'atto pratico per tutti gli ebrei il diritto-dovere di prestare il servizio militare non sarà mai riconosciuto, quindi neanche ai discriminati, onde ribadire l'inconsistenza di questa categoria di privilegio.

Ingenuamente, quasi tutti gli ebrei credettero al possibile vantaggio della discriminazione, anche perché rientrare nelle condizioni stabilite non era del tutto impossibile. Le benemerite di carattere politico-militare però apparivano anomale, perché mal distribuite: ammiragli ne erano esclusi, semplici piantoni ne erano inclusi. Molti meritevoli, per inerzia o disinteresse, in passato non avevano fatto domanda per la Croce di guerra e nel 1938 se ne pentirono amaramente perché, il Ministero della Guerra, in una sua direttiva del 16 novembre 1938, confermava "il tassativo divieto di accogliere istanza per la concessione delle distinzioni onorifiche [...] presentate fuori dei termini fissati"¹⁷. Vani furono anche i tentativi di far valere titoli equipollenti o analoghi; a chi faceva notare che durante la guerra italo-turca la Croce di guerra non era stata ancora istituita e chiedeva di far valere la medaglia commemorativa col motto "Libia", venne risposto che per quella non era necessario aver partecipato ad azioni militari¹⁸ e comunque secondo la disposizione normativa gli "altri certificati sono nulli"¹⁹. La Demorazza (l'ente del Ministero dell'Interno trasformato ad hoc nel luglio del 1938 per avviare l'aspetto demografico della campagna antisemita) calcolò anticipatamente che ci sarebbero stati circa 11-12 mila casi di discriminazione.

Le richieste degli interessati per la discriminazione dovevano pervenire entro il 30 marzo 1939 agli uffici della Demorazza, ma il suo riconoscimento era arbitrario

¹⁶ AUSSME, rep. H1, b. 2, nota per l'ufficio del capo di S.M.G. dalla G.U. del 6 febbraio 1939-XVII.

¹⁷ Archivio dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (AUCEI), fd. UCII, b. 83 A, sf. rapporto con le autorità.

¹⁸ ACS, MI, Demorazza, aff. div., b. 6.

¹⁹ ACS, MI, Demorazza, aff. div., b. 2, nota a matita sull'appunto per il sottosegretario di stato del 19/1/1939-XVII.

e facoltativo. Il discriminato (o un ariano con i medesimi titoli) poteva altresì domandarne estensione anche per i familiari, gli ascendenti e discendenti fino al secondo grado. Come detto, anche i militari discriminabili vennero esonerati dagli incarichi ricoperti e congedati, ma chiunque avesse una minima possibilità di ottenere questo requisito ci provò. In totale vennero presentate 8.171 domande, complessivamente per 15.339 persone. Solo 2.486 domande vennero accolte, così si ebbero in tutto 6.494 discriminati²⁰.

Svariati invece furono i casi di repentine conversioni e battesimi nel periodo luglio-settembre 1938; la successiva legislazione premierà questi veloci catecumeni perché stabili l'arianità ai misti battezzati prima del 1° ottobre, che non fossero più colti in manifestazioni d'ebraismo. La legge però non si preoccupava di elencare tutti i comportamenti che avrebbero palesato manifestazioni d'ebraismo, tanto da lasciare comunque un margine elastico e soggettivo alle commissioni giudicatrici in casi particolari²¹.

Mussolini - in mala fede, considerando quello che era accaduto - dirà in seguito che "l'Ebreo patriota perde le caratteristiche polemiche della razza"²²; ma se saranno veramente pochi i casi in cui il dittatore autorizzerà (in maniera discrezionale anche senza alcun titolo) ad arianizzare²³ degli ebrei patrioti, ci furono anche alcuni casi di ariani ebreizzati; infatti se nel periodo tra luglio e novembre vennero celebrati molti matrimoni tra ebrei e ufficiali per salvare queste donne, in alcuni casi la razza della moglie venne utilizzata per discriminare anche il marito ariano. Tutto ciò mostra come lo spartiacque tra razza ebraica e italiana fosse labile per non dire inesistente: il mito della predominanza di "sangue italiano" fu un "delirio"²⁴ più che un'operazione politica; la sua applicazione invece evidenziò ancora una volta come quella che all'inizio era stata vista come un'azione da risolvere velocemente, fosse divenuta un problema vero e proprio, anche perché la faciloneria²⁵ di Mussolini - e dei suoi collaboratori - nel sottovalutare la questione aggravò la situazione.

Le reazioni della maggior parte degli ebrei e a maggior ragione di coloro che avevano servito lo Stato oscillarono tra l'incredulità e lo sconforto.

Vi furono anche alcuni suicidi, almeno 5 tra i militari. Il rifiuto di continuare a vivere era motivato evidentemente sia dallo sconforto di non poter più compiere il proprio dovere, sia dall'umiliazione prodotta dall'indifferenza ormai dimostrata dalle istituzioni, proprio verso di loro che invece erano stati abituati dal regime a sommi onori per i successi militari in pace e in guerra.

I ripetuti suicidi preoccuparono il Ministero della Guerra che iniziò a tenere d'occhio coloro che avrebbero potuto compiere il gesto estremo.

²⁰ R. De Felice, *op. cit.*, pp. 366-367.

²¹ Art. 8 del R.DL. 17/11/1938-XVII, n. 1728.

²² Y. De Begnac, *Palazzo Venezia - Storia di un regime*, Roma 1950, p. 643.

²³ Legge 13 luglio 1939, n. 1024. Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana (G.U. n. 174, 27 luglio 1939).

²⁴ M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei*, S. Zamorati ed., Torino 1994, pp. 5-8.

²⁵ R. De Felice, *op. cit.*, pp. 344, 357.

Lettere di richiesta di pietà e di considerazione per i molti anni in divisa giunsero numerose all'indirizzo del duce, di donna Rachele, dei vari ministeri²⁶ e anche dell'Unione delle comunità israelitiche, ma quest'ultima era assolutamente impotente e in balia degli eventi.

Risultò inascoltata l'invocazione dell'Unione per risparmiare i giovani ebrei, "nati e cresciuti nel clima mussoliniano [...dal] supremo dolore di non poter offrire il braccio ed occorrendo la vita per la Patria"²⁷. Questo rifiuto, come tutti i moltissimi altri ai quali gli ebrei italiani furono assoggettati, per non permettere loro di combattere, non incrinò la fedeltà di coloro che sentivano ancora grande la fedeltà al proprio paese.

A partire dal 1 gennaio 1939 iniziarono i congedi per gli appartenenti alle Forze Armate, senza possibilità alcuna in questo caso di appellarsi ai singoli meriti passati, anche se dichiarati "discriminati" o nel frattempo battezzati. L'effettivo invio in congedo per motivi razziali fu attuato in maniera abbastanza puntuale da parte dei Corpi e dei Distretti Militari²⁸, evidenziando anche fin troppa indifferenza per la sorte di un così gran numero di validi e ineccepibili soldati, distinti più volte di fronte allo Stato e al regime.

Per quanto riguarda il R. Esercito vennero congedati 25 generali tra quelli in Ausiliaria od in Riserva²⁹. Gli ufficiali in servizio permanente attivo che furono posti in congedo furono 81³⁰. Tra gli ufficiali non in servizio furono congedati 2.952 ebrei, elevando quindi il numero a 3.057 ufficiali ebrei congedati nell'intero esercito³¹.

Per quanto riguarda la R. Marina gli ufficiali in servizio posti in congedo furono 29³².

Per la R. Aeronautica gli ufficiali in servizio (attivo e complemento) posti in congedo furono 38³³, ai quali si debbono inizialmente aggiungere almeno altri 44 militari, tra gli ufficiali di riserva, i sottufficiali e la truppa³⁴. In un secondo tempo il Ministero dell'Aeronautica riammise 13 militari "ex ebrei" perché questi avevano nel frattempo dimostrato di essere stati battezzati prima del 1° ottobre 1938³⁵, coerentemente con la legge in vigore.

²⁶ Tutta una serie di testimonianze nelle numerose lettere contenute all'ACS in SPD, CR, 480/R b. 14, e in MI, Demorazza, aff. div., b. 10, f. richieste di volontari.

²⁷ Mozione di fedeltà dell'Unione del 12/10/38, in R. De Felice, *op. cit.*, p. 332, n. 1.

²⁸ AUSSME, rep. H 9, b. 4, f. 7, promemoria per il duce, del Ministero della Guerra del 22/4/1939-XVII.

²⁹ A. Rovighi, *op. cit.*, p. 36, ne elenca solo 24, ma dimentica di inserire nella lista il gen. Levi Giusto, al quale però aveva dedicato un piccolo resoconto biografico a p. 101.

³⁰ A. Rovighi, *op. cit.*, pp. 37-39.

³¹ *Ivi*, p. 40-41.

³² Si arriva a questa cifra confrontando e sommando la cifra 27 di Rovighi (p. 43) e i resoconti di Vitale in Archivio Centro Documentazione ebraica contemporanea (ACDEC), fd. Vitale, b.3, f. 1AI.

³³ A. Rovighi, *op. cit.*, pp. 44-45.

³⁴ ACS, Min. R. Aeronautica, Gabinetto, bb. 8 e 9, documentazione sui militari (considerati ebrei) da congedare.

³⁵ *Ibidem*.

La Milizia congedò 279 ufficiali, di cui 196 operativi e 83 di ruolo sanitario³⁶.

Nella Guardia di Finanza non si riscontrarono ufficiali ebrei e quindi non ci fu nessun congedo³⁷.

All'interno dei reparti i congedi non furono affiancati da atteggiamenti ostili da parte degli altri soldati, ma non è azzardato ipotizzare che all'interno delle Forze Armate si levassero malcelate approvazioni alla persecuzione in atto, come testimonianza di invidia e sospetto nei confronti della casta ebraica all'interno della casta militare. Anche il polemico Balbo dovette senza discutere, ma a malincuore, far eseguire le leggi in Libia, allontanando i militari ebrei dai loro incarichi, garantendo tuttavia un trattamento generale più tollerante rispetto a quello vigente in Italia³⁸.

Oltre ad allontanare tutti coloro che facevano parte di enti e organizzazioni militari, in base ai dettati legislativi era doveroso, secondo la legislazione ormai in vigore, provvedere anche a impedire l'entrata di altri ebrei all'interno delle Forze Armate stesse. Tramite i prefetti, il Ministero della Guerra volle regolare la situazione dei giovanissimi ebrei delle classi di leva ancora in attesa di chiamata, che nel periodo 1938-39 fremevano più dei loro padri e fratelli maggiori, perché ardenti più di altri di poter servire quella patria e quel regime, che li aveva cresciuti e addestrati, in vista di quella che a breve si profilava come la "quinta guerra d'indipendenza" (di sapore però antirisorgimentale), da combattere contro gli stati demoplutocratici, che tanto avevano recentemente sanzionato l'Italia e le sue gagliarde ambizioni.

Nel frattempo la politica internazionale all'inizio del 1939 era in piena ebollizione, convincendo ormai le democrazie europee che la politica acconsenziente dell'*appeasement* avrebbe solo rinviato la guerra, non l'avrebbe certo impedita. L'ormai inevitabile ricorso alle armi per risolvere i contrasti diplomatici europei provocò una mobilitazione generale in tutte le potenze, che solo un anno prima a Monaco avevano siglato un accordo di pace; anche l'Italia, benché impreparata militarmente, si prefissava nel giro di pochi mesi di rispettare l'impegno a sostenere in armi l'alleato germanico e per questo, pur con una incoerente dichiarazione di non belligeranza, preparava anch'essa le sue schiere da mandare a combattere. La componente ebraica anche in questa circostanza, benché esclusa dalla vita civile della Nazione, non esitò a richiedere di partecipare attivamente ai destini della Patria, come ennesima testimonianza del valore e dei meriti fino ad allora dimostrati.

Nel loro complesso furono molte le offerte di volontarismo ebraico per la guerra³⁹ e la massima istituzione israelita dopo tanta insistenza si decise a chiedere direttamente a Mussolini una riammissione collettiva dei congedati per motivi

³⁶ A. Rovighi, *op. cit.*, p. 42.

³⁷ *Ivi*, p. 46.

³⁸ Lettera di Balbo a Mussolini del 19/1/1939, da R. De Felice, *op. cit.*, pp. 375-377 e da *idem*, *Ebrei in un paese arabo. Gli ebrei nella Libia contemporanea tra colonialismo, nazionalismo e sionismo (1835-1970)*, il Mulino, Bologna 1978, p. 263.

³⁹ Il numero delle lettere nel sett. 1939 fu elevatissimo in ACS, MI, Demorazza, aff. div., b. 10, f. richieste di volontari.

razziali⁴⁰. Come facilmente ipotizzabile, il duce rifiutò ogni offerta di arruolamento e per aspettare il reintegro di così tanti valorosi soldati non basterà attendere solamente il Regno del Sud, visto che una lacerazione tra Italia ed ebrei si era ormai consumata.

R. Decreto Legge 22 dicembre 1938, n. 2111

Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1939, n. 30)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e le successive modificazioni ;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del regio esercito e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, quale risulta modificato dalla legge 21 giugno 1934-XII, n. 1519, recante tra l'altro, modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926-VI, n. 397, sullo stato degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica, e le successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1 agosto 1936-XIV, n. 1493, e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reali Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, recante norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e le successive modificazioni;

⁴⁰ *Ivi*, lettere varie all'Unione e lettera del 3 settembre della stessa al duce.

Vista la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, concernente la istituzione, in via provvisoria, della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della Regia aeronautica, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923-I, n. 31, concernente l'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visti il R. decreto-legge 4 agosto 1924-II, n. 1292, concernente l'approvazione del nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; il R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 1174, relativo all'istituzione della Milizia ferroviaria; e il R. decreto-legge 16 giugno 1925-III, n. 1466, relativo all'istituzione della Milizia postale-telegrafica; convertiti in legge con la legge 7 marzo 1926-IV, n. 562;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, concernente l'approvazione del nuovo statuto della "Sezione per assegni vitalizi" dell'opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, appartenenti alla razza ebraica, esclusi coloro di cui al successivo art. 4, sono dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728, e collocati in congedo assoluto.

Art. 2

Agli ufficiali di cui al precedente art. 1 - fatta eccezione per quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - che abbiano diritto al trattamento di quiescenza vitalizio di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, è concessa, in aggiunta a tale trattamento, l'indennità di ausiliaria corrispondente al grado rivestito.

La detta indennità è corrisposta nella misura e per la durata stabilita dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Il tempo durante il quale gli ufficiali fruiscono di tale indennità è considerato come trascorso in ausiliaria, agli effetti della liquidazione della pensione di cui al comma seguente.

All'atto della cessazione della indennità di ausiliaria, e sempre quando l'ufficiale, per effetto del computo di cui al precedente comma, abbia compiuto oltre venti anni di servizio, si fa luogo a nuova liquidazione di pensione.

Art. 3

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale collocati in congedo assoluto ai sensi del precedente art. 1 e provenienti dal ruolo del servizio permanente effettivo possono essere ammessi al godimento dell'assegno vitalizio minimo previsto dal R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, qualora abbiano prestato almeno dieci anni di servizio permanente effettivo.

Qualora abbiano prestato meno di dieci anni di servizio permanente effettivo, beneficiano dell'indennità prevista dal secondo comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Art. 4

Gli ufficiali del regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, nelle posizioni di "fuori quadro", "congedo speciale", "fuori organico", "aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio", "congedo provvisorio" e "ausiliaria", appartenenti alla razza ebraica, cessano dalle posizioni in cui si trovano e sono collocati in congedo assoluto, col trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728.

Gli ufficiali in ausiliaria, collocati in congedo assoluto, conservano, in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui al precedente comma, l'indennità di ausiliaria per il periodo di tempo in cui ne avrebbero ancora avuto diritto, ai sensi delle disposizioni in vigore.

La stessa indennità è concessa agli ufficiali collocati in congedo assoluto dalle altre posizioni previste nel presente articolo, i quali, in base al titolo per il quale cessarono dal servizio, avrebbero dovuto transitare per l'ausiliaria, a termini delle disposizioni in vigore.

Agli ufficiali di cui ai due precedenti commi si applicano le disposizioni dei tre capoversi del precedente art. 2.

Art. 5

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, iscritti nei ruoli del complemento e della riserva, e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, iscritti nei ruoli della riserva e in congedo, appartenenti alla razza ebraica, cessano di far parte di detti ruoli e sono collocati in congedo assoluto.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto, ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 6

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della

Regia guardia di finanza appartenenti alla razza ebraica, riassunti in servizio quali invalidi di guerra.

Art. 7

Gli ufficiali in congedo assoluto appartenenti alla razza ebraica non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme.

L'uso dell'uniforme è però subordinato alla preventiva autorizzazione del ministero competente o del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Essi sono soggetti alle disposizioni riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Art. 8

Il trattamento economico previsto dai precedenti articoli 2,3,4 e 6 e, quando occorra, la relativa durata sono assegnati con decreto Ministeriale.

Art. 9

I sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.

Ai sottufficiali in carriera continuativa è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Ai sottufficiali richiamati temporaneamente alle armi, che godevano anteriormente al richiamo di un trattamento di quiescenza, è conservato tale trattamento salvo gli aumenti ai quali possono avere diritto in base alle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Ai sottufficiali richiamati, trattenuti, riassunti, che non godevano trattamento di quiescenza, è concesso tale trattamento qualora, per effetto dell'ulteriore servizio prestato, ne abbiano maturato il diritto, in base alle disposizioni vigenti anteriormente al predetto decreto.

Art. 10

Ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza, non in carriera continuativa, ma vincolati a ferme, è concessa l'aliquota del premio di fine ferma, che sarebbe loro spettato, calcolata proporzionalmente al numero dei mesi di effettivo servizio prestato nella ferma, computando la frazione di mese come mese intero.

I sottufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza hanno obbligo di restituire la parte del premio di rafferma eventualmente percepito in più dell'aliquota ad essi spettante in base al precedente comma.

Ai sergenti della Regia marina ammessi alla ferma complementare a premio di anni due è corrisposto il premio di lire 2500 di cui al primo comma della lettera a), dell'art. 12 del regio decreto-legge 1 luglio 1938-XVI, n. 1368, ridotto a norma di legge.

Art. 11

I sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto. Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 12

Gli iscritti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (sottufficiali, graduati, camicie nere), di qualunque categoria, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto, beneficiando, se in servizio permanente retribuito o in servizio continuativo retribuito, dell'indennità prevista dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 13

Ai sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo assoluto, appartenenti alla razza ebraica, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del presente decreto, qualora essi rivestano un grado per il quale è fatto obbligo, dalle particolari norme riguardanti le singole forze armate, di conservare la divisa anche nella posizione di congedo.

Art. 14

I graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.

A coloro che trovansi in corso di ferma o di rafferma con diritto a premio o gratificazione è concessa l'aliquota del premio o della gratificazione che sarebbe loro spettata, calcolata proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestati nella ferma o nella rafferma, computando la frazione di mese come mese intero.

Il trattamento di cui al precedente comma è concesso ai graduati e militari di truppa della Regia aeronautica vincolati a ferma non inferiore a quattro anni, computato sulla base del premio di fine ferma di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744; a quelli in corso di rafferma è concessa una gratificazione di L. 500, ridotta a norma di legge.

Ai graduati e militari di truppa musicanti effettivi, maniscalchi, addetti agli stabilimenti militari di pena, agli istituti militari di correzione e di rieducazione, ai depositi cavalli stalloni, ai graduati e militari di truppa dei CC. RR., del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Alla indennità spettante ai predetti graduati e militari di truppa, che hanno meno di dieci anni di servizio, può essere sostituita, se più favorevole, l'aliquota dei premi o delle gratificazioni di fine ferma o rafferma, che sarebbe loro spettata in base alle vigenti disposizioni, calcolata a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 15

I graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del corpo degli agenti di P. S. in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto.

Art. 16

I provvedimenti previsti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14 e 15 hanno effetto dal 1 gennaio 1939-XVII.

Art. 17

Quando l'accertamento dell'appartenenza alla razza ebraica avvenga successivamente al 1 gennaio 1939-XVII il provvedimento di collocamento in congedo assoluto è disposto, ai soli effetti giuridici, con decorrenza dalla predetta data e la corresponsione del trattamento di quiescenza vitalizio ha luogo dal giorno successivo alla effettiva cessazione del servizio.

Art. 18

Il presente decreto le cui norme avranno vigore dalla sua data, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi - Di Revel

Visto il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 406, foglio 12 - Mancini